

**OGGETTO:** Prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai lavoratori socialmente utili (LSU). Periodo 1 gennaio 2010 - 30 giugno 2010.

## **LA GIUNTA REGIONALE**

**SU PROPOSTA** dell'Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili;

- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la L.R. 20 novembre 2001, n. 25 concernente “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della regione”;
- VISTA** la L.R. n. 6/2002 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. n° 31 del 24.12.08 (Legge finanziaria Regionale per l'esercizio finanziario 2009);
- VISTA** la L.R. n° 32 del 24.12.08 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009);
- VISTA** la L.R. 25 luglio 1996, n. 29 recante, tra l'altro, disposizioni in materia di sostegno all'occupazione stabile di LSU;
- VISTO** il d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 concernente “Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196”;
- VISTO** il d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 che all'articolo 2, comma 2, lettera f), conferisce alle Regioni le funzioni ed i compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei LSU ai sensi della vigente normativa in materia;
- VISTO** il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 recante “Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144”;
- VISTO** in particolare, l'articolo 7 del d.lgs. n. 81/2000 che disciplina la materia degli incentivi alle iniziative dirette alla stabilizzazione occupazionale dei LSU;

- PRESO ATTO** della DGR 1799/2000 con la quale si è dato seguito, attraverso l'impiego di risorse regionali, ad attività socialmente utili riguardanti lavoratori privi dei requisiti previsti dall'articolo 2 del d. lgs n. 81/2000;
- VISTA** la L.R. 22 luglio 2002, n. 21 recante "Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei LSU e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell'ambito di politiche attive del lavoro";
- PRESO ATTO** della DGR n. 890 del 18 ottobre 2005 concernente "Misure per l'avvio del percorso di stabilizzazione dei LSU da parte delle ASL, Enti dipendenti e collegati ed Enti Locali della Regione Lazio";
- PRESO ATTO** della DGR n. 410 del 12/6/2007 avente ad oggetto: "Legge regionale n. 21/2002. Approvazione del Programma Operativo (PO) per il periodo 2007/2009 ai fini della prosecuzione dei percorsi di stabilizzazione occupazionale dei LSU";
- VISTA** la Determinazione n. D4107/2007 con la quale sono stati impegnati, tra l'altro, euro 3.570.584,00, sul capitolo di bilancio F32101, a favore di Sviluppo Lazio per la stabilizzazione occupazionale di LSU nonché altre categorie svantaggiate di lavoratori e che risultano ancora disponibili euro 2.200.000,00;
- PRESO ATTO** che, ulteriori risorse relative all'esercizio finanziario 2009, sono disponibili sul capitolo F32101 per un importo pari ad euro 91.909,85 e sul capitolo F32102 pari ad euro 231.765,38;
- PRESO ATTO** della D.G.R. 515/2009 concernente: " Prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai LSU. Periodo 1 luglio 2009 - 31 dicembre 2009" ;
- RAVVISATA** la necessità e l'urgenza, nelle more dell'approvazione del Programma Operativo 2010/2012 previsto dall'art. 4 L.R. 21/2002, al fine di procedere alla soluzione del problema relativo alla stabilizzazione, di dare continuità al sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai LSU per l'ulteriore periodo dal 1 gennaio 2010 al 30 giugno 2010;
- RITENUTO** necessario confermare il sostegno alla stabilizzazione occupazionale di tutti i LSU appartenenti al "bacino" della Regione Lazio;
- RITENUTO** pertanto necessario confermare, la prosecuzione del sostegno regionale dal 1 Gennaio 2010 al 30 Giugno 2010 per il pagamento del 100% degli assegni di utilizzo e per il nucleo familiare corrisposti ai LSU da parte dell'INPS con risorse del Fondo Nazionale per l'Occupazione, per quegli enti utilizzatori, ivi compresi quelli che utilizzano LSU ai sensi della DGR n. 1799 del 1 agosto 2000, che decidano di prorogare i rispettivi progetti di LSU per il succitato periodo e che abbiano stabilizzato parte dei LSU nel corso del 2009 ovvero stabilizzino nel primo semestre 2010, oppure che presentino piani di

stabilizzazione dettagliati, da attuarsi entro il 30 Giugno 2010, individuando i capitoli di spesa con le risorse disponibili per le stabilizzazioni;

**RITENUTO** di individuare nei LSU, già facenti parte alla data del 31/12/2009 del “bacino regionale” e ai quali l’INPS eroga gli assegni di spettanza, compresi quelli prorogati ai sensi della DGR 1799/2000, i soggetti per i quali gli enti utilizzatori possono deliberare la proroga e richiedere il relativo sostegno regionale;

**RITENUTO** di confermare il sostegno a favore di quei lavoratori impegnati in attività socialmente utili, ancora in utilizzo agli Enti, fissando al 30 giugno 2010 termine entro il quale chiedere l’applicazione dell’incentivo una tantum per la fuoriuscita volontaria dai progetti;

**RITENUTO** che gli enti utilizzatori devono necessariamente inviare entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio le rispettive deliberazioni di proroga, accompagnate dalla richiesta del sostegno regionale, ai seguenti soggetti:

- Italia Lavoro;
- Centro per l’impiego competente per territorio;
- Sedi INPS territorialmente competenti;
- Regione Lazio – Direzione regionale Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili;

**RITENUTO** che le delibere di proroga degli Enti utilizzatori devono contenere l’impegno dello stesso Ente al perseguimento di una delle forme di stabilizzazione previste dalla normativa in materia di LSU e del Programma Operativo di cui alla L.R. n. 21/2002;

**RITENUTO** di stabilire che il valore degli incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, secondo quanto previsto nel Programma Operativo di cui alla L.R. n. 21/2002 è riferito alle stabilizzazioni effettuate e, proporzionalmente, alla tipologia di orario adottato (tempo pieno o part time), fermo restando il limite minimo di 18 ore settimanali per il riconoscimento del suddetto incentivo;

**PRESO ATTO** della Convenzione stipulata con il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali che destina alla Regione Lazio risorse per circa € 14 Milioni di euro finalizzata prioritariamente alla stabilizzazione occupazionale dei L.S.U., appartenenti al bacino del Lazio, e successivamente al pagamento degli assegni di utilizzo (ASU) e degli assegni al nucleo familiare (ANF);

**CONSIDERATO** che, in coerenza con le disposizioni contenute nella D.G.R. 890/2005 e nel P.O. 2007/2009 di cui alla D.G.R. n. 410/2007, le ASL del Lazio hanno predisposto i piani per la stabilizzazione occupazionale dei LSU;

**RITENUTO** di non procedere, al fine di permettere l’attuazione delle procedure di stabilizzazione predisposte dalle ASL e su richiesta delle medesime aziende,

per ulteriori 6 mesi alla cancellazione dalle liste di quei LSU impegnati con contratto a tempo determinato nei succitati Enti, e di ammettere ai benefici della L.R. 22 luglio 2002, n. 21 tutti quei processi di stabilizzazione che si concluderanno entro il 30/06/2010;

**PRESO ATTO** che, in sede di concertazione ed in accordo con il Ministero del Lavoro, è emersa la necessità di portare avanti i progetti finalizzati alla stabilizzazione di LSU, con particolare riferimento ai settori della raccolta differenziata dei rifiuti, della sicurezza sul lavoro, delle biblioteche e dei servizi culturali nonché dei consulenti familiari;

**PRESO ATTO** della Deliberazione di Giunta regionale n. 105 del 27/2/2009 concernente: “Modifiche alla DGR n. 410 del 2007, avente ad oggetto: “Legge regionale n. 21/2002. Approvazione del Programma Operativo (PO) per il periodo 2007/2009 ai fini della prosecuzione dei percorsi di stabilizzazione occupazionale dei LSU”;

**PRESO ATTO** che sono stati sottoscritti, ai sensi della L.R. n. 21/2002, art. 3 comma 1 lettera m), accordi con la Provincia di Frosinone, relativi alla stabilizzazione occupazionale dei LSU nella “Frosinone Multiservizi SpA”, e con la Provincia di Rieti per la stabilizzazione occupazionale di LSU nelle Società in house a tal fine costituite “Risorse Sabine SpA” e “Rieti Turismo SpA”;

**RITENTUTO** di sostenere la stabilizzazione occupazionale dei LSU nella Provincia di Frosinone nella “Frosinone Multiservizi SpA” e nella Provincia di Rieti nelle Società in house a tal fine costituite “Risorse Sabine SpA” e “Rieti Turismo SpA” ;

**RITENUTO** pertanto necessario, sostenere la stabilizzazione occupazionale dei LSU in attuazione dei citati accordi, con particolare riferimento a quelli sottoscritti ai sensi dell’art. 3 lettera m) della L.R. n. 21/2002;

**RITENUTO** necessario confermare il sostegno alla stabilizzazione occupazionale di tutti i LSU appartenenti al “bacino” della Regione Lazio;

**RITENUTO** di individuare nei Lsu, già facenti parte alla data del 31/12/2009 del “bacino regionale” e ai quali l’INPS eroga gli assegni di spettanza, compresi quelli prorogati ai sensi della DGR1799/2000, i soggetti per i quali gli enti utilizzatori possono deliberare la proroga e richiedere il relativo sostegno regionale;

**RITENUTO** che, il sostegno regionale finalizzato al prosieguo dei progetti di LSU, sarà comunque concesso agli Enti utilizzatori le cui Province, competenti per territorio, stipuleranno apposite convenzioni con la Regione Lazio in attuazione di quella stipulata fra quest’ultima e il Ministero del Lavoro;

**VISTO** che, ai sensi dell’art. 45 dello Statuto della Regione Lazio, la Giunta dimissionaria resta in carica limitatamente all’ordinaria amministrazione;

**RITENUTO** che il presente atto è da imputare all'ordinaria amministrazione, in quanto attiene alla mera attuazione delle convenzioni stipulate con il Ministero del Lavoro;

**ESPERITA** la procedura di concertazione ;

All'unanimità

### DELIBERA

1. di confermare il sostegno alla stabilizzazione occupazionale di tutti i LSU appartenenti al "bacino" della Regione Lazio;
2. di confermare, vista la necessità ed urgenza, nelle more dell'approvazione del Programma Operativo 2010/2012, al fine di favorire l'occupazione stabile dei LSU, la prosecuzione del sostegno regionale dal 1 Gennaio 2010 al 30 Giugno 2010, in attuazione delle convenzioni stipulate con il Ministero del Lavoro ed ai fini del pagamento del 100% degli assegni di utilizzo e per il nucleo familiare corrisposti ai LSU da parte dell'INPS con risorse del Fondo Nazionale per l'Occupazione, per quegli enti utilizzatori, ivi compresi quelli che utilizzano LSU ai sensi della DGR n. 1799 del 1 agosto 2000, che decidano di prorogare i rispettivi progetti di LSU per il succitato periodo e che abbiano stabilizzato parte dei LSU nel corso del 2009 ovvero stabilizzino entro il primo semestre 2010, oppure che presentino piani di stabilizzazione dettagliati, utilizzando anche voucher formativi, da attuarsi entro il 30 giugno 2010, individuando i capitoli di spesa con le risorse disponibili per le stabilizzazioni;
3. di individuare nei LSU, già facenti parte alla data del 31/12/2009 del "bacino regionale" e ai quali l'INPS eroga gli assegni di spettanza, compresi quelli prorogati ai sensi della DGR 1799/2000, i soggetti per i quali gli enti utilizzatori possono deliberare la proroga e richiedere il relativo sostegno regionale;
4. di fissare il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.L. quale data entro la quale gli Enti utilizzatori devono necessariamente inviare le rispettive deliberazioni di proroga, con relativa richiesta di sostegno regionale, ai seguenti soggetti:
  - Italia Lavoro;
  - Centro per l'impiego competente per territorio;
  - sedi INPS territorialmente competenti;
  - Regione Lazio – Direzione Regionale Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili;
5. di stabilire che le deliberazioni di proroga degli Enti utilizzatori devono contenere l'impegno dello stesso Ente al perseguimento di una delle forme di stabilizzazione previste dalla normativa in materia di LSU e del Programma Operativo di cui alla L.R. n. 21/2002;
6. di stabilire che il valore degli incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, secondo quanto previsto nel Programma Operativo di cui alla L.R. n.

21/2002 e riferito alle stabilizzazioni effettuate e, proporzionalmente, alla tipologia di orario adottato (tempo pieno o part time), fermo restando il limite minimo di 18 ore settimanali per il riconoscimento del suddetto incentivo;

7. di non procedere, al fine di permettere l'attuazione delle procedure di stabilizzazione predisposte dalle ASL e su richiesta delle medesime aziende, per ulteriori 6 mesi alla cancellazione dalle liste di quei LSU impegnati con contratto a tempo determinato nei succitati Enti, e di ammettere ai benefici della L.R. 22 luglio 2002, n. 21 tutti quei processi di stabilizzazione che si concluderanno entro il 30/06/2010;
8. di confermare il sostegno a favore di quei lavoratori impegnati in attività socialmente utili, ancora in utilizzo agli Enti, fissando al 30 giugno 2010 termine entro il quale chiedere l'applicazione dell'incentivo una tantum per la fuoriuscita volontaria dai progetti;
9. di individuare nei Lsu, già facenti parte alla data del 31/12/2009 del "bacino regionale" e ai quali l'INPS eroga gli assegni di spettanza, compresi quelli prorogati ai sensi della DGR1799/2000, i soggetti per i quali gli enti utilizzatori possono deliberare la proroga e richiedere il relativo sostegno regionale
10. di sostenere la stabilizzazione occupazionale dei LSU nella Provincia di Frosinone nella "Frosinone Multiservizi SpA" e nella Provincia di Rieti nelle Società in house a tal fine costituite "Risorse Sabine SpA" e "Rieti Turismo SpA" ;
11. di sostenere, altresì, la stabilizzazione occupazionale dei LSU in attuazione degli accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 3 lettera m) della L.R. n. 21/2002;
12. di concedere il sostegno regionale finalizzato al prosieguo di LSU agli Enti utilizzatori le cui Province, competenti per territorio, stipuleranno convenzioni con la Regione Lazio in attuazione di quella stipulata fra quest'ultima e il Ministero del Lavoro.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Tale pubblicazione assume valore giuridico di formale notificazione del suo contenuto agli interessati, che potranno esperire avverso il medesimo i gravami di legge/ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L.